



Studio
DE MARCH

DOTTORI COMMERCIALISTI

Omar De March
Eros De March

Ambra Mattiello
Manuel Bandiera
Fabio Perissinotto
Lorenzo Crescente
Massimo Motta

Circolare informativa n. 17 del 22 maggio 2020

CORONAVIRUS – DECRETO RILANCIO **Bonus e misure incentivanti**

Di seguito i principali bonus e misure incentivanti previsti dal Decreto Rilancio in **vigore dal 19 maggio 2020.**

- ✓ Contributo a fondo perduto
- ✓ Indennità per i lavoratori danneggiati dal Covid-19
- ✓ Cessione dei beni per il contenimento e la gestione del rischio Covid-19: riduzione aliquota Iva
- ✓ Contributo a sostegno delle misure anticontagio nei luoghi di lavoro

■ Treviso (TV)
Via Solferino S. Martino 3
T. +39 0422 262521
F. +39 0422 298120

■ Quarto d'Altino (VE)
Via Roma, 101/B
T. +39 0422 1835335

■ Pieve di Soligo (TV)
Via Schiratti 51/10
T. +39 0438 82705

■ Castelfranco V.to (TV)
Circonvallazione Est 32/N
T. +39 0423 721119

■ Vimercate (MB)
Via Vittorio Emanuele II, 1
T. +39 039 6084054

CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO (art. 25)

IN ATTESA DEL PROVVEDIMENTO ATTUATIVO	
A chi è rivolto?	<ul style="list-style-type: none"> - esercenti attività d'impresa - esercenti attività di lavoro autonomo - esercenti attività di reddito agrario
ESCLUSI	<ul style="list-style-type: none"> - holding industriali - attività cessata al 31.03.2020 - percettori di bonus "cura Italia" (600 euro erogati dall'INPS per professionisti e co.co.co.) - professionisti iscritti ad enti privati di previdenza obbligatoria (commercialisti, ingegneri, architetti, geometri, ecc.)
Condizioni per l'accesso	<ol style="list-style-type: none"> 1. redditi o compensi 2019 <u>non superiori a 5 milioni di euro</u> 2. fatturato e corrispettivi di aprile 2020 <u>inferiori a 2/3</u> del fatturato e corrispettivi di aprile 2019
Ammontare del credito	<p>Si applica al <u>differenziale tra il fatturato e corrispettivi di aprile 2020 e quelli di aprile 2019.</u></p> <p>Il credito è pari a:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 20% se ricavi o compensi 2019 non superiori a € 400.000 • 15% se ricavi o compensi 2019 superiori a € 400.000 e sino a 1 milione € • 10% se ricavi o compensi 2019 superiori a 1 milione € e sino a 5 milioni € <p>Minimo spettante:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 1.000 € se persone fisiche - 2.000 € se soggetti diverse dalle persone fisiche
Caratteristiche del credito	<ul style="list-style-type: none"> - Non è tassato ai fini delle imposte sui redditi e Irap - Non rileva per ai fini del rapporto di cui alla deducibilità degli interessi passivi (art. 61 tuir) e spese generali (art. 109, co. 5, tuir)
Come richiederlo	<p>Apposita istanza telematica all'Agenzia Entrate.</p> <p>Il contributo verrà <u>accreditato direttamente in conto corrente.</u></p>

INDENNITA' PER I LAVORATORI DANNEGGIATI DAL COVID-19 (art.84)

N.B.

Per i soggetti già beneficiari del "Bonus 600€" nel mese di marzo 2020, la stessa indennità dovrebbe essere erogata in **AUTOMATICO** dall'INPS anche per il mese di aprile 2020.

ATTENZIONE

03 GIUGNO 2020: termine ultimo per presentare domanda "Bonus 600€" relativo al mese di marzo.

BENEFICIARI	NUOVA INDENNITA'	CONDIZIONI
<ul style="list-style-type: none"> - liberi professionisti titolari di partita iva attiva al 23.02.2020 - lavoratori titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa attivi al 23.02.2020, iscritti alla Gestione separata 	<p>600 euro per il mese di aprile 2020</p>	
<ul style="list-style-type: none"> - liberi professionisti titolari di partita IVA attiva al 19.05.2020, iscritti alla Gestione separata, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, <u>che abbiano subito una comprovata riduzione di almeno il 33% del reddito del secondo bimestre 2020, rispetto al reddito del secondo bimestre 2019.</u> 	<p>1.000 euro per il mese di maggio 2020</p>	<p><u>Presentazione della domanda all'Inps</u></p>
<ul style="list-style-type: none"> - lavoratori titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, iscritti alla Gestione separata, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, <u>che abbiano cessato il rapporto di lavoro alla data del 19.05.2020</u> 	<p>1.000 euro per il mese di maggio 2020</p>	
<ul style="list-style-type: none"> - lavoratori autonomi iscritti alle gestioni speciali dell'AGO, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, ad esclusione della Gestione separata (<u>artigiani, commercianti, agente e rappresentante di commercio, coltivatore diretto, IAP, coadiuvante, coadiutore</u>) 	<p>600 euro per il mese di aprile 2020</p>	
<ul style="list-style-type: none"> - lavoratori dipendenti stagionali del settore del turismo e degli stabilimenti termali che hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1^ gennaio 2019 ed il 17.03.2020, non titolari di pensione e non titolari di rapporto di lavoro dipendente alla data del 17.03.2020 - lavoratori in somministrazione, impiegati presso imprese utilizzatrici operanti nel settore del turismo e degli stabilimenti termali, che abbiano cessato involontariamente il rapporto 	<p>600 euro per il mese di aprile 2020</p> <p>1.000 euro per il mese di maggio 2020</p>	

di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 17.03.2020, non titolari di pensione, ne' di rapporto di lavoro dipendente, ne' di NASPI, alla data del 19.05.2020		
- operai agricoli a tempo determinato, non titolari di pensione, che nel 2019 abbiano effettuato almeno 50 giornate effettive di attività di lavoro agricolo	500 euro per il mese di aprile 2020	
- lavoratori dipendenti e autonomi che in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID 19 hanno cessato, ridotto o sospeso la loro attività o il loro rapporto di lavoro: a) lavoratori dipendenti stagionali appartenenti a settori diversi da quelli del turismo e degli stabilimenti termali b) lavoratori intermittenti c) lavoratori autonomi, privi di partita IVA, non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie d) incaricati alle vendite a domicilio	600 euro per il mese di aprile e maggio 2020	Non essere: a) titolari di altro contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, diverso dal contratto intermittente b) titolari di pensione
- lavoratori domestici che abbiano in essere, al 23.02.2020, uno o più contratti di lavoro per una durata complessiva superiore a 10 ore settimanali	500 euro per il mese di aprile 2020 e maggio 2020	Non essere: a) conviventi con il datore di lavoro b) titolari di pensione, ad eccezione dell'assegno ordinario di invalidità c) titolari di rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato diverso dal lavoro domestico

DETTE INDENNITA':

- **NON CONCORRONO ALLA FORMAZIONE DEL REDDITO.**
- **NON SONO CUMULABILI CON ALTRI BENEFICI, ECCETTO L'ASSEGNO DI INVALIDITA' L. 222/84**
- **NON SONO COMPATIBILI CON IL REDDITO DI CITTADINANZA (in godimento pari o superiore all'indennità)**

**CESSIONE DEI BENI PER IL CONTENIMENTO E LA GESTIONE DEL RISCHIO COVID-19: RIDUZIONE ALIQUOTA IVA
(art. 124)**

Dal 19 maggio 2020 al 31 dicembre 2020, cessione **esente iva** dei seguenti beni:

- Ventilatori polmonari per terapia intensiva e subintensiva;
- monitor multiparametrico anche da trasporto;
- pompe infusionali per farmaci e pompe peristaltiche per nutrizione enterale;
- tubi endotracheali;
- caschi per ventilazione a pressione positiva continua;
- maschere per la ventilazione non invasiva;
- sistemi di aspirazione;
- **umidificatori**;
- laringoscopi;
- strumentazione per accesso vascolare;
- aspiratore elettrico;
- centrale di monitoraggio per terapia intensiva;
- ecotomografo portatile;
- elettrocardiografo;
- tomografo computerizzato;
- **mascherine chirurgiche**;
- **mascherine Ffp2 e Ffp3**;
- **articoli di abbigliamento protettivo** per finalità sanitarie quali guanti in lattice, in vinile e in nitrile, visiere e occhiali protettivi, tute di protezione, calzari e soprascarpe, cuffie copricapo, camici impermeabili, camici chirurgici;
- **termometri**;
- **detergenti disinfettanti per mani**;
- **dispenser a muro per disinfettanti**;
- soluzione idroalcolica in litri;
- perossido al 3 per cento in litri;
- carrelli per emergenza;
- estrattori RNA;
- strumentazione per diagnostica per COVID-19;
- tamponi per analisi cliniche; provette sterili; attrezzature per la realizzazione di ospedali da campo

Dal 1^a gennaio 2021 detti beni sconteranno l'IVA al 5%.

N.B.

Le mascherine ad uso della collettività senza marcatura CE continuano a scontare l'IVA ordinaria del 22%.

Ad oggi non si dispongono di chiarimenti in merito all'articolo IVA da utilizzare in sede di cessione in esenzione. In attesa dell'adeguamento dei sistemi informatici e istruzioni diverse, appare ragionevole utilizzare il titolo iva "ESCLUSO", con specificazione, nelle note della e-fattura, "ESENTE ART. 124 DEL D.L. N. 34/2020".

Rimane fermo l'assoggettamento all'imposta di bollo per importi superiori a 77,47€.

E' stato, invece, specificato che per tutti i beni acquistati/importati sino ad oggi, l'IVA in acquisto è detraibile (senza applicazione del meccanismo del pro-rata)

CONTRIBUTO A SOSTEGNO DELLE MISURE ANTICONTAGIO NEI LUOGHI DI LAVORO (art. 95)

IN ATTESA DEL PROVVEDIMENTO ATTUATIVO	
A chi è rivolto?	<ul style="list-style-type: none"> - Imprese anche individuali - Imprese artigiane - Imprese agrituristiche - Imprese sociali
Condizioni per l'accesso	<p>Aver introdotto nei luoghi di lavoro dopo il 17.03.2020 interventi per la riduzione del rischio di contagio attraverso l'acquisto di:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) apparecchiature e attrezzature per l'isolamento o il distanziamento dei lavoratori, compresi i relativi costi di installazione; b) dispositivi elettronici e sensoristica per il distanziamento dei lavoratori; c) apparecchiature per l'isolamento o il distanziamento dei lavoratori rispetto agli utenti esterni e rispetto agli addetti di aziende terze fornitrici di beni e servizi; d) dispositivi per la sanificazione dei luoghi di lavoro; sistemi e strumentazione per il controllo degli accessi nei luoghi di lavoro utili a rilevare gli indicatori di un possibile stato di contagio; e) dispositivi ed altri strumenti di protezione individuale.
Importo del contributo <u>massimo</u> concedibile	<p>€ 15.000 per imprese fino a 9 dipendenti € 50.000 per imprese da 10 a 50 dipendenti € 100.000 per imprese con più di 50 dipendenti</p> <p>I contributi sono concessi con procedura <u>automatica</u>. <u>Sono incompatibili</u> con altri benefici, anche di natura fiscale, aventi ad oggetto i medesimi costi ammissibili.</p>
Cedibilità del credito	<p><u>La cessione del credito - IN ATTESA DEL PROVVEDIMENTO ATTUATIVO</u></p> <p><u>Possibile cedere il credito (anche in misura parziale) ad altri soggetti, inclusi istituti di credito e intermediari finanziari. La cessione deve avvenire tra il 19.05.2020 ed il 31.12.2021.</u> In questo caso, il cessionario utilizzerà il credito d'imposta ricevuto nelle stesse modalità con le quali sarebbe stato utilizzato dal soggetto cedente. La quota non utilizzata nell'anno non può essere utilizzata negli anni successivi e non può essere chiesta a rimborso.</p>